



Daniele Migliori
NOTAIO

Repertorio n. 14560

Raccolta n. 9500 ==

===== VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DI ASSOCIAZIONE =====

===== PER TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE ETS =====

===== DELLA ASSOCIAZIONE =====

===== "CENTRO STUDI UBALDIANI P. EMIDIO SELVAGGI" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Registrato a Perugia
in data 28/09/2022
al numero 22376
serie 1T

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di settembre in Gubbio presso
una sala della Basilica di Sant'Ubaldo, alle ore =====

===== - 8 settembre 2022 - =====

Avanti a me Daniele Migliori, Notaio in Perugia, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di detta Città, è presente: =====

S. E. Monsignor Luciano PAOLUCCI BEDINI, nato a Jesi il 30 agosto 1968
domiciliato per la carica ove appresso, vescovo della Diocesi di Gubbio, il quale di-
chiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di-
rettivo dell'associazione denominata "CENTRO STUDI UBALDIANI P. EMI-
DIO SELVAGGI" con sede in Gubbio presso la Basilica di Sant'Ubaldo, codice
fiscale 95003850542, in forza dei poteri al medesimo conferiti dallo statuto sociale
ed in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli associati del 30 agosto 2022
che si allega al presente atto sotto la lettera "A". =====

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di as-
sistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea degli associati della suddetta
associazione, qui riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno: =====

1) trasformazione dell'associazione "CENTRO STUDI UBALDIANI P. EMIDIO



SELVAGGI" in Fondazione ETS ai sensi del D.lgs. 117/2017 =====

2) Approvazione dello Statuto =====

3) Varie ed eventuali =====

Ai sensi del vigente statuto e per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza lo stesso Monsignor Luciano Paolucci Bedini, il quale dà atto: =====

- che questa Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi delle norme che ne regolano il funzionamento; =====

- che in proprio o per delega, regolarmente depositata agli atti, sono presenti 19 Associati su 28 iscritti; =====

- che è presente il Consiglio Direttivo nella persona del comparente - Presidente e dei Consiglieri Ganassin Giuseppe e Paciotti Filippo; =====

- che è assente giustificato l'intero Collegio dei Revisori dei conti; =====

- che è assente giustificato l'intero Collegio dei Probiviri; =====

Essendo presente il quorum costitutivo previsto dallo statuto dichiara la presente assemblea è validamente costituita in unica convocazione e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

Apredo la discussione, il Presidente espone quanto segue: =====

- che è necessario ed utile proseguire il rapporto associativo con la qualifica di Ente del terzo settore con conseguente adeguamento dello statuto associativo alle nuove norme dettate dal D. Lgs. 117/2017. =====

Udito quanto esposto, l'assemblea all'unanimità e per alzata di mano delibera: =====

1) di trasformare l'associazione "**CENTRO STUDI UBALDIANI P. EMIDIO SELVAGGI**" così come previsto dall'art. 4 comma 1, del Dlg. 3 luglio 2017 n. 117 in Fondazione corrente sotto la denominazione "**CENTRO STUDI UBALDIANI "P. EMIDIO SELVAGGI" ETS**". =====

2) di approvare il nuovo testo delle Norme che, composto di **25** (venticinque) articoli, si allegano al presente verbale sotto la lettera "**B**"; =====

3) di nominare i nuovi organi della Fondazione come segue: =====

- Consiglio Direttivo Mons.Luciano Paolucci Bedini, Ganassin Giuseppe e Paciotti Filippo =====

- Presidente: Mons.Luciano Paolucci Bedini =====

- Vice Presidente: Ganassin Giuseppe =====

- Segretario: Matteo Andresini =====

4) di destinare l'intero patrimonio dell'associazione a costituire il fondo di dotazione della Fondazione. =====

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa quest'assemblea alle ore 19,00. =====

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. =====

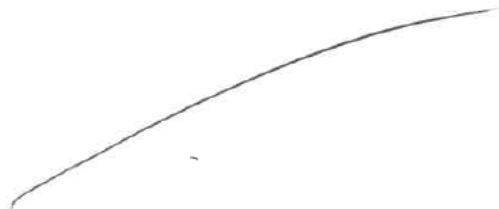
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e lo sottoscrive alle ore 19,00. =====

Il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, consta di un foglio del quale sono scritte tre pagine intere e fin qui della presente. =====

F.to: Luciano Paolucci Bedini - =====

F.to: Daniele Migliori - Notaio =====

=====



===== CENTRO STUDI UBALDIANI =====

===== "P. EMIDIO SELVAGGI" ETS =====

===== STATUTO =====

Art. 1 - Centro studi Ubaldiani "P. Emidio Selvaggi" ETS =====

Il Centro Studi Ubaldiani "P. Emidio Selvaggi" ETS costituito, nel rispetto degli art. 14 e ss del Codice Civile, come Fondazione senza limiti di tempo, ha sede in Gubbio, presso la Basilica di S. Ubaldo. =====

Art. 2 -Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili ==

La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. =====

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Art. 3 - Scopo ed oggetto: =====

La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017: =====

- a) approfondire la conoscenza di S. Ubaldo: la spiritualità, l'azione riformatrice, pastorale, civica, nel contesto culturale del tempo; =====
- b) curarne la divulgazione con gli opportuni strumenti e, in particolare, con la promozione di un Museo ubaldiano presso la Basilica; =====



- c) collaborare con altri centri studi che abbiano attinenza con il proprio
oggetto; =====
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e con
pubblicazioni e/o riviste, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di
cui al presente articolo (per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, *lett.*
i); =====
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso (per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, *lett. k*);
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.
125, e successive modificazioni (per gli effetti di cui all'art. 5,
comma 1, *lett. n*); =====
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (per gli
effetti di cui all'art. 5, comma 1, *lett. t*); =====
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata (per gli effetti di cui all'art. 5,
comma 1, *lett. v*). =====

La Fondazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle
attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare,
gestire incontri, seminari, meeting, webinar, scambi internazionali, ed eventi
sportivi e culturali nel senso più ampio del termine, nonché di promozione
della legalità e del rispetto dei fondamentali diritti umani e civili. =====

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n.
117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche

attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. =====

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. =====

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. =====

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

Art. 4 - Patrimonio e risorse operative =====

Il fondo patrimoniale della Fondazione è indivisibile ed è costituito: =====

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Fondazione; ==
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio. =====

Le risorse economiche della Fondazione sono costituite: =====

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; =====
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; =====



- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Fondazione; =====
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; =====
- da contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni; =====
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; =====
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale; =====
- da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali =====

Art. 5 - Intramissibilità della quota associativa =====

Le somme versate per le quote annuali di adesione alla Fondazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. =====

Art. 6- Esercizio finanziario =====

L'Esercizio Finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo. =

Art. 7 - Associati =====

La Fondazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini

istituzionali. =====

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. =====

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. =====

Art. 8 - Lavoro retribuito. =====

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. =====

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore. =====

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. =====



Possono far parte della Fondazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: =====

- condividere gli scopi e la finalità della Fondazione; =====

- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. =====

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea o parziale; le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante. =====

Art. 9 - Diritti e obblighi degli associati =====

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. =====

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. =====

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci della Fondazione. =====

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Fondazione. =====

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. =====



Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione alla Fondazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: =====

a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali; =====

b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. =====

È compito del Consiglio Direttivo della Fondazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. =====

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati =====

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. =====

Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie: =====

a) Associati Onorari: sono coloro che per alti meriti nel campo degli studi vengano captati dal Consiglio Direttivo della Fondazione; =====

b) Associati Ordinari: sono tutti coloro che condividendo i fini della Fondazione, ne facciano domanda e paghino la quota sociale; =====



c) Associati Benemeriti: sono coloro che condividendo i fini della Fondazione contribuiscono al finanziamento della sua attività con notevoli contributi. =====

Art. 10 - Quota associativa =====

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di Fondazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. =====

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità. =====

L'adesione alla Fondazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. =====

È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori, in favore della Fondazione, in favore rispetto a quelli ordinari. =====

Art. 11 - Perdita della qualifica di associato =====

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione. =====

L'associato può sempre recedere dalla Fondazione. Chi intende recedere dalla Fondazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima. =====

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter

provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. =====

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi: =====

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; =====

b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Fondazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità della Fondazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. =====

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva. =====

Art. 12 - Organi del Centro: =====

Assemblea =====

Consiglio Direttivo =====

Presidente e Vice Presidente =====

Segretario/a =====

Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge in esito al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017, ovvero se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci. =====

Art. 13 - Assemblea =====

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo della Fondazione. =====

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli



associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017 =====

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti: =====

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; =====
- c) approvare le linee generali del programma di attività della Fondazione; =
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi; =====
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere. =====

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: =====

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione della Fondazione; =====
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. =====

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 14- Convocazione dell'assemblea =====

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. =====

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo. =====

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente in persona dell'Ordinario Diocesano pro tempore ed un Vice Presidente in persona del Rettore pro tempore della Basilica Santuario di S. Ubaldo dall'Assemblea stessa, il Presidente nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. =====

Art. 15 - Validità e partecipazione all'assemblea =====

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ. =====

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. =====

Ciascun associato può rappresentare, oltre se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. =====

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori

non hanno diritto di voto. =====

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti. ===

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. =====

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto. =====

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. =====

Art. 16 - Principio del voto singolo =====

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione

delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. =====

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile. =====

Art. 17 - Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 membri, dei quali due di diritto, l'Ordinario Diocesano e il Rettore del Santuario Basilica di S. Ubaldo, e gli altri eletti dall'Assemblea degli associati e restano in carica per tre esercizi, ovvero fino a revoca/dimissioni. =====

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. =====

I membri del Consiglio sono rieleggibili. =====

In caso di dimissioni o decesso di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. =====

Art. 18- Riunioni del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. =====

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. =====

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della

Fondazione. =====

Art. 19- Competenze del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo: =====

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati; =====
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; =====
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; =====
- f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati); =====
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; =====
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; ===
- l) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. =

Art. 20- Convocazione del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. =====

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. =====

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. =====

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. ==

Il Consiglio è presieduto dal Presidente effettivo, in sua mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. =====

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Articolo 21 - Presidente - Vicepresidente, Rappresentanza Legale dell'Ente =====

Al Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero di diritto all'Ordinario Diocesano pro tempore, compete la legale rappresentanza della Fondazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione. ==

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente ovvero di diritto al Rettore pro tempore della Basilica Santuario di S. Ubaldo. =====

Al Presidente della Fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Fondazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. =====

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. =====

Art. 22 – Segretario =====

Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. =====

Su mandato del Presidente prepara la documentazione e la corrispondenza atte a prendere e mantenere i contatti con le istituzioni politiche e culturali.

Cura ed è responsabile dell'archivio del centro. =====

Assume, sempre su mandato del Presidente, tutte le informazioni e i dati utili all'azione propria del Centro Studi. =====

Art. 23 - Comitato Tecnico-Scientifico =====

Il Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito, compete un potere consultivo circa le attività del Centro; ogni decisione spetterà comunque al Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico – Scientifico è costituito da persone di studio, individuate dal Consiglio Direttivo, anche non socie. Esso dovrà: ==

- redigere un programma generale degli studi e per ogni anno un programma particolare, al quale presiede e costantemente segue; ===
- curare l'acquisizione di tutte le opere che si riferiscono all'oggetto indicato all'art. 3 (opere che dovranno essere sistemate nella biblioteca del Centro, presso la Basilica del Santo); =====
- promuovere la raccolta fotografica della iconografia di S. Ubaldo. È autorizzato a sollecitare collaborazioni utili; a prendere contatto con tutti gli Istituti di Cultura in grado di portare, volendo, validi

contributi alla ricerca. =====

Ogni anno, in concomitanza con il programma di studi, presenterà al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, il preventivo di spesa. =====

Infine è auspicabile: =====

- che promuova a scadenze regolari, possibilmente mensili, sedute di approfondimento e dibattito su un argomento riconducibile all'art. 3;
- che solleciti, anche con l'istituzione di apposite borse di studio, il coinvolgimento di giovani studiosi locali. =====

Art. 24 - Organo di Controllo =====

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. =====

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. =====

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'Organo di Controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====

- esercita il controllo contabile, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente tali funzioni siano attribuite dall'assemblea, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; =====

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. =====

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. =====

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017. =====

Art. 25 - Disposizioni generali =====

1. Il Consiglio Direttivo non è responsabile di danni che eventualmente dovessero subire i soci in conseguenza di incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare durante la permanenza nella sede sociale. =====

2. Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni: ==

a) che la proposta di modifica sia presentata all'ordine del giorno dell'Assemblea; =====

b) che all'Assemblea siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; =====

c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione dei due terzi dei presenti. =====

3. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e disporrà la devoluzione del patrimonio come per legge =====

4. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice di Diritto Civile. e delle Leggi speciali in materia. ===

F.to: LUCIANO PAOLUCCI BEDINI - =====

F.to: DANIELE MIGLIORI - NOTAIO =====

È copia conforme all'originale, nei miei rogiti
che rilascio ad usoDELLA PARTE.....
Perugia, ..09 NOVEMBRE 2022

